

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO FORENSE DI ROMA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C.

ai sensi dell'art. 68, comma 2 Decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. $14~{
m e}~{
m s.m.i.}$

INDICE

- 1. <u>Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista</u> nominato
- 2. Attività preliminari svolte
- Presupposti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Cause dell'indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
- Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- 6. Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni
- Procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti
- 8. Atti impugnati dai creditori
- Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
- 10. Analisi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- 11. Indicazione dei costi presumili della procedura
- 12. Soddisfacimento dei creditori e valutazione della convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- 13. Valutazione del merito creditizio
- 14. Conclusioni e fattibilità del piano
- 15. Allegati

1. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.

- Con domanda del 2.08.2021 prot. n. 15991 di avvio della procedura di sovraindebitamento, la sig.ra Giuditta Mosca, C.F. MSCGTT80S53A783Z, nata a Benevento il 13.11.1980, d'ora in poi anche denominata "debitore", assistita dall'advisor Avv. Andrea Graziani (C.F. GRZNDR71R02H501N) del foro di Roma, e dall'Avv. Francesca Romana Graziani (C.F. GRZFNC81C55H501P), ha chiesto all'O.C.C. Forense di Roma di nominare un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019.
- Il sottoscritto Avv. Luca Leone (C.F. LNELCU61M01H501M), con studio in Roma, Via Appennini 46, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, numero di iscrizione A18396, è stato nominato dall'OCC Forense di Roma quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi (doc. 1).

Il sottoscritto in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra

dichiara e attesta

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- Di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., ovvero: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporale, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- Di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- Di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il sottoscritto ha effettuato le comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali e sottopone all'Organismo di Composizione della Crisi Forense di Roma la sua relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc. 2).

2. Attività preliminari svolte.

Il sottoscritto gestore della crisi, al fine di poter compiutamente redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 68, comma 2 CCII ha verificato preliminarmente:

- la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- l'assenza di cause di inammissibilità;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Lo scrivente ha esaminato, attraverso diversi incontri con la debitrice e numerose sessioni telefoniche e di scambio di email con l'advisor, Avv. Francesca Romana Graziani, che assiste la debitrice nella presentazione della domanda all'Organismo di Composizione della Crisi, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti ai debiti maturati nonché le motivazioni addotte e sono stati acquisti ulteriori documenti relativi alla situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Tale attività di ricostruzione delle poste debitorie ha richiesto un tempo non trascurabile, attesa la complessità della documentazione e delle vicende che hanno visto coinvolta la sig.ra Giuditta Mosca, come si evidenzierà nel corso della presente relazione.

Nella scelta della metodologia di lavoro il sottoscritto gestore ha costantemente applicato, come principio informatore, il generale criterio di prudenza, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori secondo l'ordine ed i rispettivi

gradi di prelazione, tenuto conto dell'attivo disponibile che potrà essere destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.

E' opportuno, in proposito, ricordare che ai sensi dell'art. 10.16 del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, "Il Gestore deve impegnarsi, nell'interesse del debitore e nel rispetto delle posizioni creditorie e dei diritti dei terzi, ovvero, in caso di liquidazione, nell'interesse della Procedura e nel rispetto dei diritti del debitore, ad evidenziare e quantificare, con precisione, ogni posta creditoria e debitoria che componga lo stato attivo e passivo, presente e futuro, oggetto di liquidazione".

La sig.ra Giuditta Mosca, come dichiarato nell'istanza depositata all'O.C.C., si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCIII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo a adempiervi puntualmente.

Nell'istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento si attesta che il debitore non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII e di non aver beneficiato della esdebitazione.

Il debitore non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012, ovvero ai sensi degli artt. 70 e 72 del CCII e non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La sig.ra Giuditta Mosca si è impegnata a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'O.C.C. ed al sottoscritto Gestore della Crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

È stata presentata una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

È stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 comma 1, Decreto Legislativo n. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il debitore non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e non e ricorrono le condizioni richiamate di cui all'art. 69 CCII.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie ed è stata esclusa, a causa della situazione personale, debitoria e della sua formazione, ogni altra ipotesi di accordo di

composizione compresa l'ipotesi liquidatoria.

Non ci sono soggetti in grado di costituirsi garanti o finanziatori della proposta.

Il debitore ritiene pertanto che l'unico modo per poter far fronte alle proprie condizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori ai sensi degli artt. 67 e segg. CCII.

3. Presupposti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Lo scrivente gestore ha preliminarmente analizzato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3.1 Presupposto soggettivo.


Ricorrono i **presupposti soggettivi** come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII, poiché il debitore che ha presentato il piano di ristrutturazione dei debiti rientra tra i soggetti legittimati, avendo contratto dei debiti per scopi estranei all'attività professionale svolta.

Il gestore della crisi ha anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 69 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

3.2 Presupposto oggettivo.

Lo scrivente ha, inoltre, verificato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

La situazione della debitrice, difatti, può essere inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che la stessa non dispone di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità a adempiere in quanto il totale delle passività maturate, pari ad € 29.985,98 supera decisamente il totale delle attività.



3.3 Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sulla base delle verifiche svolte si ritiene che non sussistano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

4. Cause dell'indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

L'esame della documentazione depositata dall'istante a corredo della proposta e quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni apprese in sede di incontro con la debitrice stessa hanno permesso di ricostruire gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria.

	Le cause che hanno portato la debitrice nella situazione di sovraindebitamento
sono	da ricondursi prevalentemente a un alla se la
	tra la sig.ra
Giud	itta Mosca, godina de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la
-	
NEV.	e definiti con la condanna
della	debitrice
	and the state of t
versa	amento delle spese legali (doc. 3).
	Il debito maturato dalla sig.ra Giuditta Mosca nei confronti del sig. Maurizio
Mon	ti, con il quale non è stato possibile pervenire a nessun accordo transattivo,
	tuisce la parte preponderante dell'esposizione debitoria complessiva e ammonta
all'ir	nporto di € 21.379,73 di cui € 8.830,86
di€1	12.548,87 per spese legali comprensive di oneri accessori.
	Si evidenzia che
	e si è trovata suo malgrado in una grave situazion
1.	
	istrettezze economiche, non disponendo più di alcun reddito o di entrat
	omiche per provvedere al proprio sostentamento e per poter far fronte ag-
imp	egni economici assunti.
, Tr. J	la sig.ra Giuditta Mosca si è trovata impossibilitata a poter far front
	sposizione debitoria maturata con il sig. Maurizio Monti, con il quale non è stat
	sibile giungere ad alcuna transazione o concordare un piano di rientro, e all
obbl	igazioni assunte, in particolare al rientro dallo scoperto di conto corrente maturat
con	

Dunque, la sig.ra Giuditta Mosca si è ritrovata, suo malgrado, nell'attuale condizione di sovraindebitamento.

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dalla debitrice né ascrivibile ad un difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni.

5. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni
(doc. 4).
Pertanto, attualmente la debitrice può contare esclusivamente
di € 735,05 mensili e su un reddito di € 3.965,20 c.a., circa poco più di € 300,00 mensili, avendo ripreso la propria attività
lavorativa. La documentazione prodotta dalla ricorrente evidenzia la manifesta incapacità
della debitrice di far fronte ai propri debiti che si sono via via cumulati del corso degli
anni, tenuto conto della parte del reddito disponibile, dedotta la quota necessaria a mantenere un dignitoso tenore di vita,

tenuto conto che la ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili, di autoveicoli o di un patrimonio liquidabile, è ottenere una falcidia della propria esposizione debitoria.

6. Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

Non risulta alcun atto di straordinaria amministrazione compiuto negli ultimi cinque anni.

7. Procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti.

Non risultano attualmente pendenti procedure esecutive mobiliari presso il Tribunale Ordinario di Roma nei confronti della sig.ra Giuditta Mosca (doc. 7).

Non è stato prodotto il certificato di pendenza di eventuali procedure esecutive immobiliari, in quanto la debitrice non risulta proprietaria di beni immobili.

8. Atti impugnati dai creditori.

Dalla documentazione presentata non risultano atti impugnati dai creditori, così come confermato dal debitore.

9. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il gestore della crisi ha verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto riguarda il concetto di completezza il gestore ha riscontrato, parzialmente, la presenza della documentazione espressamente prevista dall'art. 67, comma 2, CCII.

Difatti, la sig.ra Giuditta Mosca non ha prodotto con la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, come prescritta ai sensi dell'art. 67 comma secondo lett. d),

Tale circostanza risulta confermata per le annualità precedenti a quelle oggetto d'indagine dalla documentazione prodotta e segnatamente dalla dichiarazione reddituale per l'anno 2020 e per l'anno 2021

(doc. 8; doc. 9).

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore lo scrivente ha esteso le verifiche verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi in relazione alle circostanze riferite nel ricorso (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate Riscossione; INAIL; Camera di Commercio; Regione Lazio relativamente alla tassa auto.)

Inoltre, sono state esaminate le informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e la visura di non esistenza protesti a carico della debitrice (doc. 10).

Sono stati altresì effettuati incontri ed intrattenuti rapporti di corrispondenza sia con l'advisor che con il debitore per l'acquisizione di dati e notizie sulla situazione debitoria, sulla situazione patrimoniale e sulle cause e circostanze della crisi.

A tal proposito si segnala che il debitore e l'advisor Avv. Francesca Romana Graziani hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché dalla disamina del contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti presentato, è possibile affermare che la documentazione prodotta dal debitore a corredo della proposta, con le specifiche di cui sopra, risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 67 e segg. CCII.

10. Analisi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il sottoscritto, a seguito della nomina a gestore, ha provveduto alla verifica delle posizione debitorie di cui la sig.ra Giuditta Mosca ha fornito dichiarazione.

Riepilogo della situazione debitoria:

All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti

quantificazioni delle esposizioni debitorie:

Creditore	Del	oito residuo	% tot.	
Agenzia delle Entrate Riscossione	€	2.196,25	7,32%	
Maurizio Monti	€	21.379,73	71,30%	
Cherry Bank S.p.A.	€	6.410,00	21,38%	
TOTALE	€	29.985,98	100,00%	

Una parte residuale del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 1.184,16 riguarda il mancato versamento dell'imposta sostitutiva sull'imposta sui redditi di lavoro e pertanto ha natura privilegiata ex art. 2752 primo comma c.c.

La quantificazione dei debiti è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione messa a disposizione dal debitore e dall'advisor Avv. Francesca Romana Graziani, dalle dichiarazioni trasmesse dagli uffici fiscali a seguito della comunicazione inviata ex art. 8, comma 1° quinquies della Legge 3/2012 e dalle informazioni presenti nell'Archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

La posta maggiore è rappresentata dal credito vantato dal sig. Maurizio Monti che ammonta all'importo di € 21.379,73 di cui € 8.830,86 e interessi maturati e di € 12.548,87 per spese legali comprensive di oneri accessori.

Si evidenzia che la sig.ra Giuditta Mosca risulta segnalata al CRIF per uno scoperto di conto corrente, a cui ha fatto seguito la revoca del rapporto di c.c. da parte del (doc. 11).

Alla data del 30.04.2024 il credito risulta segnalato nella categoria sofferenze-crediti passati a perdita ceduto a Marte SPV s.r.l. e Marathon SPV s.r.l. e gestito da Hoist Italia, oggi Cherry Bank per un importo di € 6.410,00.

Analisi dell'Attivo della Situazione reddituale Situazione economica: i dati reddituali

Dall'analisi delle attestazioni ISEE emerge che negli ultimi tre anni la sig.ra Giuditta Mosca ha prodotto i seguenti risultati reddituali (doc. 12).

Reddito 2021	2.240,00
Isee 2021	1.493,33
Reddito 2022	5.000,00
Isee 2022	933,33
Reddito 2023	3.965,20
Isee 2023	243,47

Situazioni patrimoniali: i beni di proprietà

Immobili;

Il debitore non risulta proprietario di beni immobili (doc. 13);

Mobili registrati;

Il debitore non risulta proprietario di veicoli (doc. 14).

La sig.ra Giuditta Mosca ha dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota.

- Depositi bancari;

Depositi bancari;
La sig.ra Giuditta Mosca risulta titolare delle seguenti carte (doc. 15):
con un saldo al 24.08.2024 di € 0,26;
con un saldo al 24.08.2024 di € 0,00;
con un saldo al 24.08.2024 di € 0,91.
Altri beni;
La debitrice risultava amministratore e socio unico della società
con cui svolgeva la propria attività di di di la constanta la società allo stato
risulta cessata (doc. 16).
Spese correnti
La sig.ra Giuditta Mosca
(doc. 17).
La debitrice ha dichiarato che attualmente necessita di € 600,00 mensili per il

proprio sostentamento, per un ammontare annuo complessivo di \in 7.200,00 (doc. 18).

Si ritiene che detto importo risulti congruo,

(doc. 19).

Inoltre, a seguito della proposizione della domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, la sig.ra Giuditta Mosca, inizialmente residente in Roma, al fine di diminuire ulteriormente i costi per il proprio mantenimento, si è trasferita a (doc. 20; doc. 21).

È appena il caso di evidenziare che per i procedimenti di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 27 c. 2 d.lgs. 14/2019 è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2 c. 1 lett. m) d.lgs. 14/2019.

Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, si presume coincidente con la residenza o il domicilio.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 14/2019 ai fini dell'individuazione del Tribunale competente non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno precedente al deposito della domanda.

Alla luce dei criteri sopra richiamati, deve ritenersi che la competenza territoriale per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento è del Tribunale di Roma, avendo la debitrice trasferito la propria residenza da meno di un anno dal deposito della domanda.

Precisato quanto sopra, calcolando una media di \in 330,40 mensile a titolo di retribuzione derivante dalla propria attività lavorativa ell'importo di \in 735,05 mensili debitrice può fare affidamento su delle entrate mensili per un totale complessivo di \in 1.065,45; di cui detratte \in 600,00 per il sostentamento ed \in 300,00 per le spese straordinarie, emerge che il reddito disponibile che il debitore può mettere a disposizione dei propri creditori è pari ad \in 150,00 mensili.

Pertanto, al fine di rendere sostenibile e certo l'impegno della debitrice nella ristrutturazione della situazione debitoria pregressa, la sig.ra Giuditta Mosca propone ai creditori, previa concessione di stralcio del debito complessivo e dilazione del residuo, il pagamento di \in 8.500,00 di cui \in 2.500,00 con pagamento immediato, destinato alla soddisfazione dei crediti in prededuzione e dei crediti muniti di privilegio e l'importo di \in 6.000,00 rateizzati in n. 40 rate mensili di \in 150,00, per il soddisfacimento dei crediti chirografari, come di seguito specificato.

		Mensile	Annuale
Stima Spese Sostentamento Famiglia		600,00€	7.200,00€
Spese Straordinarie		300,00€	3.600,00€
	Totale		10.800,00€
Stima Reddito da Attività Professionale		330,40€	3.964,80€
		735,05€	8.820,60€
	Totale		12.785,40€
Differenza tra reddito e spesa			1.985,40€
Importo a disposizione piano di ristrutturazi		,	
debiti del consumatore		150,00€	1.800,00€

11. Indicazione dei costi presumibili della procedura.

Sulla base della situazione economica-patrimoniale della sig.ra Giuditta Mosca nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un preventivo, accettato dal debitore, inerenti i compensi spettanti all'organismo di composizione della crisi di complessivi \in 1.671,73, di cui \in 334,35 già versati a mezzo bonifico bancario all'OCC Forense di Roma e di \in 501,52 da corrispondere al momento di presentazione del presente accordo del consumatore (doc. 22).

Ne consegue che il saldo dovuto dal debitore all'O.C.C., secondo quanto inizialmente preventivato, è pari ad € 835,86.

Pertanto, il residuo compenso pari ad € 835,86 viene inserito tra i costi in prededuzione del piano del consumatore.

A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, spese di pubblicità e imposta di registro del decreto di omologa e altre spese non prevedibili al momento non quantificabili.

12. Soddisfacimento dei creditori e valutazione della convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano proposto dalla ricorrente prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e una falcidia del debito complessivo e dilazione del residuo per la categoria dei creditori chirografari, i quali altrimenti non potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito, entrata principale della sig.ra Giuditta Mosca, (doc. 23).

La liquidazione del patrimonio non è possibile non essendo la sig.ra Giuditta Mosca intestataria di beni immobili o mobili registrati.

Nella tabella seguente vengono riepilogate modalità e percentuale di soddisfazione dei soggetti coinvolti nella procedura, suddividendo i creditori rispetto al grado di privilegio da essi vantato nei confronti dell'attivo disponibile.

€	2.500,00	pagamento immediato
		versamento n. 40
€	150,00	rate mensili
		totale versamento
€	6.000,00	rate mensili
€	8.500,00	TOTALE

			ln	nporto da		
Creditore		Importo	cor	rispondere	%	Grado
O.C.C. Forense di Roma	€	835,86	€	835,86	100,00%	Prededucibile
Agenzia delle Entrate Riscossione	€	1.184,16	€	1.184,16	100,00%	Privilegio ex art. 2752 1^comma c.c.
Agenzia delle Entrate Riscossione	€	1.012,09	€	227,71	22,50%	
Maurizio Monti	€	21.379,73	€	4.810,12		Credito Chirografario
Cherry Bank S.p.A.	€	6.410,00	€	1.442,15	22,50%	Credito Chirografario

Inoltre, si evidenzia che la liquidità verrà garantita nel piano con le seguenti modalità e tempistiche:

- sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si propone una ristrutturazione delle posizioni debitorie mediante corresponsione con risorse proprie dell'importo complessivo di € 8.500,00 di cui € 2.500,00 con pagamento immediato e l'importo di € 6.000,00 rateizzati in n. 40 rate mensili di € 150,00,

La rata mensile posta a disposizione del piano è stata calcolata in funzione delle

spese necessarie al proprio sostentamento e delle spese straordinarie.

13. Valutazione del merito creditizio.

Come richiesto dall'art. 68, comma 3, CCII il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-bis T.U.B.

Dalla documentazione presentata non risulta la concessione di finanziamenti, così come confermato dalla debitrice.

14. Conclusioni e fattibilità del piano.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché dell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Lo scrivente precisa che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, dei crediti previdenziali muniti di privilegio, nonché una percentuale che si attesta al 22,50% per i debiti chirografari.

15. Allegati.

- 1) Nomina Gestore della Crisi Avv. Luca Leone;
- 2) Comunicazione ex art. 8, comma 1° quinquies della Legge 3/2012;
- 3) Provvedimenti del contenzioso tra la sig.ra Giuditta Mosca e il sig. Maurizio Monti;

- 7) Certificato di pendenza procedure esecutive mobiliari del Tribunale di Roma;
- 8) Dichiarazione reddituale anno 2020;
- 9) Dichiarazione reddituale anno 2021;
- 10) Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- 12) Attestazione ISEE 2022 2023 2024;
- 13) Visura catastale Agenzia delle Entrate;
- 14) Visura storica Automobile Club d'Italia;
- 15) Estratti sig.ra Giuditta Mosca;
- 17) Stato di famiglia sig.ra Giuditta Mosca;
- 18) Schema spese correnti sig.ra Giuditta Mosca;
- 20) Comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica;
- 21) Certificato di residenza sig.ra Giuditta Mosca;
- 22) Preventivo sottoscritto dal debitore;
- 23) Dichiarazioni trasmesse dagli uffici fiscali.

Roma, lì 24 ottobre 2024

Con osservanza

Avv. Luca Leone